



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 marzo 2014
(OR. en)**

8102/14

**PUBLIC 58
INF 98**

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GENNAIO 2014

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel gennaio 2014.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>.

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: <http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL GENNAIO 2014

Procedura scritta conclusa il 10 gennaio 2014

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014 , che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero GU L 9 del 14.1.2014, pagg. 1-4	17956/13

Adozione di un atto legislativo a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 13 al 16 gennaio 2014)

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada	11532/4/13 REV 4	Non applicabile	Non applicabile

Procedura scritta conclusa il 20 gennaio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione	18118/13 5232/14 - testo delle dichiarazioni 5232/14 COR 1
3288 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 20 gennaio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO
Regolamento (UE) n. 45/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 16 del 21.1.2014, pagg. 1-2	17298/13
Decisione 2014/22/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, recante modifica della decisione 2013/353/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia GU L 16 del 21.1.2014, pag. 30	17120/13
Decisione 2014/23/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che abroga la decisione 2013/350/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente GU L 16 del 21.1.2014, pag. 31	17287/13

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Georgia per un accordo tra l'Unione europea e la Georgia sulla sicurezza delle informazioni classificate	17986/13
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con l'Albania per un accordo tra l'Unione europea e l'Albania sulla sicurezza delle informazioni classificate	17992/13
Decisione 2014/21/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 15 del 20.1.2014, pagg. 22-23	18162/13
2014/42/UE: Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 15 del 20.1.2014, pagg. 18-21	18164/13
Decisione di esecuzione 2014/24/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 16 del 21.1.2014, pagg. 32-33	5168/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 46/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 16 del 21.1.2014, pagg. 3-4	5230/14
2014/50/UE: Decisione del Consiglio, del 20 gennaio 2014, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa GU L 32 dell'1.2.2014, pagg. 1-2	13152/13
Conclusioni del Consiglio sulla Siria	5449/14

Conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan		5186/14	
Conclusioni del Consiglio sull'Ucraina		5453/14	
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica Centrafricana		5381/14	
Conclusioni del Consiglio sul Sud Sudan		5380/14	
3290ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 28 gennaio 2014			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (prima lettura)	PE-CONS 25/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: CZ, LV e LU

Dichiarazione della Bulgaria

La Bulgaria non si opporrà all'approvazione del testo di compromesso relativo alla direttiva sul credito ipotecario (MCD). Nondimeno la Bulgaria desidera richiamare l'attenzione sulle perplessità che continua a nutrire in merito alla modifica del regolamento 1093/2010/UE e della direttiva 2013/36/UE mediante una direttiva settoriale.

Siamo del parere che l'introduzione di modifiche sostanziali in un regolamento dell'Unione mediante una direttiva dell'Unione non costituisca un buon esempio legislativo e non sia conforme ai principi generalmente riconosciuti di tecnica legislativa. Ricordiamo che il regolamento 1093/2010/UE costituisce uno degli elementi principali dell'architettura di vigilanza dell'UE e rappresenta un equilibrio tra le opinioni e gli interessi dei vari Stati membri. Pertanto, ogni sua successiva modifica dovrebbe essere discussa al livello opportuno.

Inoltre, esprimiamo preoccupazione per le modifiche proposte riguardanti la direttiva 2013/36/UE, in quanto il processo di recepimento di tale direttiva in Bulgaria si trova in una fase molto avanzata e ogni successiva modifica a tale direttiva intralcerebbe l'iter legislativo e la messa a punto dei provvedimenti di recepimento.

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria continua a nutrire perplessità in merito al testo di compromesso relativo alla direttiva sul credito ipotecario (MCD) in quanto i requisiti relativi alle informazioni precontrattuali, che devono essere fornite in un modulo obbligatorio, e l'obbligo di valutare il merito di credito del consumatore previsto dalla MCD sono diversi da quelli previsti dalla direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori. Al pari di altri Stati membri, l'Austria in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD) ha esteso l'ambito di applicazione della sua nuova legge sui contratti di credito ai consumatori affinché potesse applicarsi anche ai contratti di credito ipotecario. Il testo di compromesso MCD si discosta su taluni aspetti dalla CCD, fatto che non è giustificato dalle specificità dei contratti di credito ipotecario e che comporterebbe notevoli costi aggiuntivi per i creditori e sarebbe controproducente con riguardo ad una situazione giuridica coerente (e quindi anche in termini di comprensione da parte del consumatore).

Inoltre, in materia di aspetti precontrattuali (informazione e valutazione del merito del credito) e con riguardo a casi individuali concreti, spesso non sarà chiaro (nella fase precontrattuale) se il credito debba essere garantito da un'ipoteca o no, e quindi se il caso in questione rientri nell'ambito di applicazione della CCD o dell'MCD. La diversità di regolamentazioni e norme nelle due direttive comporterebbe una grande incertezza in merito alla direttiva da applicare in un caso concreto. Per quanto concerne il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), ci pone problemi l'interpretazione restrittiva degli intervalli di tempo che porterebbe all'esclusione di intervalli di tempo espressi in giorni dall'ambito delle frazioni di anno. Questa interpretazione è al momento in contrasto con le metodologie utilizzate da molti istituti di credito in tutta Europa. Ogni modifica agli intervalli di tempo attualmente applicati dagli istituti di credito imporrebbe un notevole e sproporzionato onere amministrativo e finanziario senza alcun beneficio evidente per il consumatore.

Dichiarazione dell'Estonia

L'Estonia sostiene fermamente il mercato unico europeo e la sua ulteriore integrazione. Essa riconosce pertanto la necessità di armonizzare le legislazioni e norme diverse allo scopo di garantire parità di condizioni in tutta l'UE.

Dobbiamo sottolineare che vari paesi, tra cui l'Estonia, hanno già esteso ai crediti ipotecari l'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/UE relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD). Tuttavia l'Estonia è altresì del parere che l'armonizzazione dei principi per la concessione e l'accensione responsabile di mutui ipotecari possa rafforzare il mercato del credito ipotecario migliorando l'affidabilità e la fiducia e assicurando un grado elevato ed uniforme di protezione del consumatore a livello europeo. Conveniamo quindi sugli obiettivi della proposta di MCD e sosteniamo l'iniziativa della Commissione europea. L'Estonia ha anche accettato pienamente l'orientamento generale del Consiglio europeo del 30 maggio 2012 in merito alla proposta di direttiva riguardante i contratti di credito relativi a immobili residenziali. Le ultime modifiche apportate alla proposta originaria si discostano troppo dall'orientamento convenuto a livello di Consiglio. Manca una valutazione d'impatto delle modifiche ed è discutibile se le stesse siano adeguate a coprire l'insieme di queste disposizioni mediante la proposta di direttiva sul credito ipotecario. Ci destano particolare preoccupazione le modifiche che non sono direttamente legate al credito ipotecario e che pertanto non sono conformi agli obiettivi della proposta originaria. Abbiamo ribadito le nostre posizioni alla presidenza varie volte, sia oralmente, sia per iscritto, senza vedere tuttavia miglioramenti nei testi.

Le soluzioni di compromesso proposte dovrebbero sì contribuire a favorire la concessione responsabile dei mutui, ma dovrebbero anche fornire agli Stati membri la necessaria flessibilità al fine di evitare conseguenze negative per i consumatori. Sebbene l'Estonia non sia contraria al pacchetto MCD nel suo insieme, dobbiamo sottolineare che nutriamo seri dubbi in merito all'attuale testo di compromesso.

Dichiarazione della Repubblica ceca

La repubblica ceca, sebbene consapevole dell'importanza e della necessità della direttiva proposta, è contraria al testo attuale della proposta di direttiva in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (di seguito: "MCD").

Già nel maggio 2012, la Repubblica ceca aveva dichiarato di poter accettare il testo dell'MCD solo se durante i triloghi fosse stato migliorato per quanto concerne la cooperazione tra organi di vigilanza.

Secondo noi vi era, e vi è tuttora, una questione in sospeso con riguardo al coinvolgimento dell'Autorità bancaria europea (ABE) (e all'esclusione della cooperazione degli organi di vigilanza per la tutela dei consumatori nel quadro del regolamento 2006/2004), segnatamente in controversie in cui sono parte organi che non sono membri dell'ABE. La soluzione convenuta che comprende l'obbligo per tutti gli organi di vigilanza non appartenenti all'ABE di dipendere dall'ABE (compresa la mediazione vincolante dell'ABE) non è facilmente accettabile, soprattutto se si considera che il regolamento n. 2006/2004 prevede un chiaro quadro di cooperazione tra tali organi di vigilanza per la protezione dei consumatori.

Inoltre, vi sono altre questioni importanti a sostegno della nostra contrarietà al testo. Si tratta delle questioni seguenti:

1. l'obbligo di imporre un limite massimo alle sanzioni in caso di inadempimento da parte del mutuatario ("Morosità e pignoramenti", articolo 28, paragrafo 3); riteniamo che in caso di inadempimento da parte del mutuatario, la regolamentazione delle sanzioni sia una questione di diritto privato e pertanto, in quanto tale, debba essere lasciata alla piena discrezionalità di uno Stato membro;
2. il reinserimento del termine "residenziale";
3. l'inclusione di un testo giuridicamente vincolante sull'educazione finanziaria nell'articolo 6; questa direttiva non è la sede adatta per la previsione di un'educazione finanziaria;
4. la disposizione obbligatoria sui prestiti in valuta estera, CZ è a favore di una disposizione discrezionale;
5. il periodo di riflessione obbligatorio di 7 giorni, il quale, considerati i tempi lunghi e logoranti del processo per ottenere un credito ipotecario in condizioni di urgenza da parte del venditore del bene, non sembra ragionevole e non verrà utilizzato dai consumatori.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito desidera esprimere il suo apprezzamento a tutte le presidenze per aver fatto avanzare i negoziati relativi alla direttiva sul credito ipotecario e per il modo pragmatico e pratico in cui hanno proceduto.

Il Regno Unito, al pari di molti Stati membri, gode già di un effettivo elevato livello di protezione del consumatore mutuatario, e pertanto non trarrà alcun vantaggio da tale direttiva.

Il Regno Unito è preoccupato per il fatto che la Commissione non abbia addotto argomentazioni sufficienti atte a sorreggere un tale intervento prescrittivo a livello di UE considerate le persistenti differenze tra i mercati ipotecari nazionali. Ad esempio, l'obbligo per gli Stati membri di avvalersi del prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) per la comunicazione di informazioni, anche laddove la normativa nazionale già preveda l'utilizzo di un documento d'informazione nazionale con informazioni equivalenti, appare oneroso e comporterà ulteriori, inutili costi per le imprese britanniche.

Il Regno Unito è fermamente convinto che la Commissione, in futuro, debba presentare solo proposte se vi è una chiara giustificazione legata al mercato interno per un intervento a livello di UE. Esse dovrebbero garantire l'assenza di impatti negativi sui mercati nazionali già sviluppati.

Dichiarazione della Lettonia e del Lussemburgo

La Lettonia e il Lussemburgo non sono stati in grado di votare a favore della direttiva in questione in quanto il suo contenuto è stato significativamente diluito rispetto alla proposta iniziale della Commissione. La proposta iniziale mirava a creare un mercato interno dei crediti ipotecari efficace e competitivo per i consumatori, i creditori e gli intermediari del credito. La proposta era intesa ad assicurare sia un mercato unico ben funzionante, sia un elevato livello di protezione per i consumatori mediante un alto grado di armonizzazione, che avrebbe ridotto in modo sostanziale le differenze tra le legislazioni nazionali che sono di ostacolo al mercato interno. Pur non contemplando il principio del reciproco riconoscimento, la proposta iniziale costituiva una buona base di discussione. Il testo adottato in data odierna è un'occasione mancata per realizzare tali due obiettivi, che dovevano rafforzarsi reciprocamente.

La mancanza di un'armonizzazione e di un reciproco riconoscimento di vasta portata unita all'ampio margine di manovra lasciato agli Stati membri comporterà una grave incertezza del diritto per le parti interessate. Ciò è anche contrario agli obiettivi dichiarati di creazione di un mercato unico del credito ipotecario pienamente integrato e di garanzia di un elevato e armonizzato livello di protezione dei consumatori. Con questo testo, che non offre alcun valore aggiunto, rischiano di rimetterci sia gli operatori del settore, sia i consumatori. Affinché le imprese e i consumatori possano trarre pieno vantaggio dalle loro opportunità nell'Unione europea, le frontiere e gli ostacoli devono essere soppressi, non rafforzati.

Il testo adottato, nella sua forma attuale, oltre al fatto che non ha un obiettivo chiaramente definito, è estremamente complesso e in contrasto con i principi del "miglioramento della regolamentazione". Costringe gli Stati membri a modificare le loro regole senza offrire in cambio alcun vantaggio alle imprese o ai consumatori.

Posizione (UE) n. 1/2014 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra Adottata dal Consiglio il 28 gennaio 2014 GU C 49E del 21.2.2014, pagg. 1-6.	17930/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO	
2014/68/UE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni della Latvijas Banka GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 59		17570/13	
2014/44/UE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione del protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea GU L 27 del 30.1.2014, pag. 1		14374/13	
2014/116/UE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea GU L 64 del 4.3.2014, pag. 1		16112/12	

Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Corea alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi	13552/1/13 REV 1
Decisione 2014/42/PESC del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che modifica la decisione 2012/281/PESC nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno della proposta dell'Unione relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico GU L 26 del 29.1.2014, pag. 42	5313/14
Decisione di esecuzione 2014/41/PESC del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 26 del 29.1.2014, pag. 41	17319/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 74/2014 del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che attua l'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 26 del 29.1.2014, pag. 1	17320/13
Decisione di esecuzione 2014/40/PESC del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che attua la decisione 2011/423/PESC concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale GU L 26 del 29.1.2014, pagg. 38-40	16899/13
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 6/2013 della Corte dei conti europea intitolata "Misure per la diversificazione dell'economia rurale: gli Stati membri e la Commissione hanno conseguito un rapporto costi-benefici ottimale?"	17496/13
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 8/2013 della Corte dei conti intitolata "Sostegno per l'accrescimento del valore economico delle foreste da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"	17497/13

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 3/2013 della Corte dei conti europea "I programmi Marco Polo sono stati efficaci nel trasferire il traffico merci su strada verso altre modalità di trasporto?"	17701/13
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù	16251/13
Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda l'accordo con il Governo della Repubblica del Perù su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato. Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti. Tale decisione non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri.	
2014/60/UE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro GU L 38 del 7.2.2014, pag. 1	13331/1/12 REV 1

Dichiarazione della Commissione

La Commissione mantiene la propria posizione e si oppone pertanto alla modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

La Commissione ritiene inoltre che "l'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)" debba essere utilizzato come la base giuridica adeguata nei casi in cui gli accordi internazionali di pesca sono conclusi con l'approvazione del Parlamento europeo, dato che la base giuridica materiale dell'articolo 43, paragrafo 2 stabilisce il requisito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo in virtù della base giuridica operativa dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

8701/13

Dichiarazione della Commissione

La Commissione mantiene la propria posizione e si oppone pertanto alla modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

La Commissione ritiene inoltre che "l'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)" debba essere utilizzato come la base giuridica adeguata nei casi in cui gli accordi internazionali di pesca sono conclusi con l'approvazione del Parlamento europeo, dato che la base giuridica materiale dell'articolo 43, paragrafo 2 stabilisce il requisito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo in virtù della base giuridica operativa dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

2014/48/UE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro
GU L 28 del 31.1.2014, pag. 1

11119/1/12 REV 1

Dichiarazione della Commissione

La Commissione mantiene la propria posizione e si oppone pertanto alla modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

La Commissione ritiene inoltre che "l'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)" debba essere utilizzato come la base giuridica adeguata nei casi in cui gli accordi internazionali di pesca sono conclusi con l'approvazione del Parlamento europeo, dato che la base giuridica materiale dell'articolo 43, paragrafo 2 stabilisce il requisito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo in virtù della base giuridica operativa dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio	13501/1/12 REV 1
Dichiarazione della Commissione La Commissione mantiene la propria posizione e si oppone pertanto alla modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a). La Commissione ritiene inoltre che "l'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)" debba essere utilizzato come la base giuridica adeguata nei casi in cui gli accordi internazionali di pesca sono conclusi con l'approvazione del Parlamento europeo, dato che la base giuridica materiale dell'articolo 43, paragrafo 2 stabilisce il requisito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo in virtù della base giuridica operativa dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).	
Conclusioni del Consiglio sui progressi compiuti nella cooperazione doganale con i paesi del vicinato orientale	16955/2/13 REV 2
2014/51/UE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 189) GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 32	11462/13
2014/52/UE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 170) GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 33	11463/13
2014/56/UE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia GU L 36 del 6.2.2014, pagg. 13-14	17908/13
Raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Croazia	17904/13

Procedura scritta conclusa il 30 gennaio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia GU L 28 del 31.1.2014, pagg. 38-50	5328/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia GU L 28 del 31.1.2014, pagg. 2-14	5329/14
Procedura scritta conclusa il 31 gennaio 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare una convenzione sull'applicazione delle norme di trasparenza per l'arbitrato tra investitori e Stati, sotto l'egida dell'UNCITRAL in relazione alle disposizioni che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione sugli investimenti diretti stranieri e l'arbitrato tra investitori e Stati contro l'Unione	5446/14